



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE DAL 13 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2023 HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 1023 del 15/09/2023

DCR/6/CD18/2025 dd 28/10/2025

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N. 1023/2023

Oggetto: Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1023 di data 15 settembre 2023 – prime misure per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive e n. 1158 di data 29 agosto 2025 – ulteriori contributi per i danni occorsi alle attività economiche e produttive a seguito dell'emergenza meteo dal 13 luglio al 6 agosto 2023.

Procedimenti contributivi attuati dai Soggetti Attuatori Direzioni centrali Attività produttive e turismo e Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia. Modalità operative.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 (*pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 210 del 8 settembre 2023*) con la quale è stato dichiarato per dodici mesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023 (*di seguito anche "Ordinanza n. 1023/2023" oppure "OCDPC n. 1023/2023"*) "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia*" (*pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023*);

Visto in particolare l'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza n. 1023/2023, con il quale il Capo del Dipartimento della Protezione civile ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per gli eventi calamitosi in argomento;

Visto inoltre l'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza n. 1023/2023 ai sensi del quale "*Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*";

Dato atto che l'Ordinanza n. 1023/2023 all'art. 8, comma 2, dispone che per la realizzazione degli interventi è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

Vista la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (prot. n. 24526/2023), agli atti con prot. n. 25574 del 3 novembre 2023, con cui è stata attivata la contabilità speciale n. 6423, intestata al Commissario delegato;

Richiamato il proprio decreto n. 1 del 17 ottobre 2023 (di seguito anche DCR/1/CD18/2023) con cui l'Assessore con delega alla Protezione civile della Regione è stato individuato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza n. 1023/2023 e, allo stesso, è stato attribuito il compito di adottare provvedimenti attuativi delle funzioni attribuite al Commissario delegato dall'Ordinanza n. 1023/2023, inclusa la predisposizione di piani e misure, l'erogazione di contributi, indennizzi e rimborsi;

Dato atto che con medesimo decreto la Protezione civile della Regione è stata individuata come struttura preposta al coordinamento delle attività di gestione, a supporto del Soggetto Attuatore, e all'adozione di provvedimenti di erogazione delle risorse finanziarie e di pagamento, con le modalità previste dall'Ordinanza n. 1023/2023 e s.m.i.;

Ricordato l'articolo 4, dell'OCDPC n. 1023/2023, in particolare:

comma 3:

"Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:

- a. per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;*
- b. per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva."*

comma 6:

"La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. (...)."

Vista la deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2023, n. 1450 con cui:

- sono state approvate, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, le modalità di presentazione delle istanze da compilare on line di ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e di richiesta di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, anche con specifico riferimento alle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca;
- è stato stabilito che l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con il decreto previsto dall'art. 32 septies, LR n. 64/1986, le strutture dell'Amministrazione regionale, di cui all'articolo 9, comma 3, e gli enti territorialmente interessati, in qualità di enti attuatori dei

procedimenti contributivi per il ristoro dei danni conseguenti agli eccezionali eventi meteo dal 13 luglio al 6 agosto 2023;

Visto il decreto del 18 settembre 2023, n. 839 (di seguito anche DCR/839/PC/2023) con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile ha adottato le *“modalità di presentazione della ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e della richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive”*, con modificazioni di dettaglio non sostanziali rispetto a quanto approvato con deliberazione di Giunta del 15 settembre 2023, ed in particolare:

- allegato C recante *“Modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023”*;
- allegato D recante *“Modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all'immediata ripresa delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023”*;

Dato atto che con medesimo decreto n. 839/2023 è stato stabilito anche quanto segue:

- *punto 4*, sono individuati, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della L.R. 64/1986, quali enti attuatori dei procedimenti contributivi per il ristoro dei danni, con le modalità attuative parte integrante del provvedimento, rispettivamente:
 - la Direzione centrale Attività produttive e turismo per i danni alle imprese (Allegato C);
 - la Direzione centrale Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche per i danni alle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca (allegato D);
- *punto 5*, l'Ente attuatore provvede alla nomina del responsabile del procedimento che adotterà i decreti di concessione a favore dei beneficiari;
- *punto 6*, la Protezione Civile della Regione provvede all'adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento agli aventi diritto, anche attraverso soggetti terzi, nell'ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della L.R. 64/1986;

Vista la nota a mezzo PEC del 29 dicembre 2023 (prot. n. 0030235/23) con cui è stata trasmessa al Dipartimento della Protezione civile, ai sensi dell'art. 4 della OCDPC n. 1023/2023, la ricognizione delle ulteriori misure necessarie per il superamento dell'emergenza, tra cui il fabbisogno correlato alle istanze pervenute per le prime misure di sostegno alle attività economiche e produttive (ai sensi del comma 2, lettera c) dell'articolo 25 del d.lgs. 1/2018), nonché le ulteriori risorse (ai sensi del comma 2, lettera e) dell'articolo 25 del d.lgs. 1/2018);

Dato atto, pertanto, che la lista dei richiedenti che possono essere beneficiari di contributi statali, ulteriori rispetto a quelli concessi con risorse regionali, sono solo quelli elencati negli allegati alla ricognizione inviata al Dipartimento con nota trasmessa a mezzo PEC in data 29 dicembre 2023 (prot. n. 0030235/23);

Vista la deliberazione di Giunta regionale 2 febbraio 2024, n. 147 con la quale, in particolare:

- sono state approvate le modalità per la concessione ed erogazione dei ristori alle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13

luglio 2023 al 6 agosto 2023;

- si è dato atto che la dotazione finanziaria necessaria a dare copertura ai provvedimenti di concessione, pari a 44.079.500 euro, è posta a carico del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della L.R.64/1986;
- l'Assessore regionale delegato alla protezione civile è stato autorizzato ad individuare, con il decreto di cui all'art. 32 septies, LR n. 64/1986, nuovi termini di concessione e rendicontazione, ove ritenuto necessario;
- si è dato atto che le Direzioni centrali Attività produttive e turismo e Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche, in qualità di enti attuatori, provvedono alla nomina del responsabile del procedimento e adottano i decreti di concessione a favore dei beneficiari e gli eventuali schemi o modelli fac-simile necessari alle fasi di erogazione e rendicontazione;
- si è dato atto che la Protezione Civile della Regione provvederà all'adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento agli aventi diritto, anche attraverso soggetti terzi, nell'ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della L.R. 64/1986;

Visto il decreto dell'Assessore regionale 15 febbraio 2024, n. 123 (*di seguito anche DCR/123/PC/2024*) con il quale sono state adottate le modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alla ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023, comprese le imprese del settore agricolo, forestale e della pesca;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 con la quale è stato prorogato di ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio del Friuli Venezia Giulia;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024 con la quale è stato integrato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023, di ulteriori € 42.170.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 comma 1 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere b) e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto dell'Assessore regionale 25 giugno 2025, n. 691 (*di seguito anche DCR/691/PC/2025*) con il quale il termine di rendicontazione, di cui al punto 1 dell'articolo 9 degli allegati sub A) e B) adottati con proprio decreto 15 febbraio 2024, n. 123/PC/2024, è stato posticipato dal 30 giugno al 31 dicembre 2025;

Richiamato il proprio decreto del 30 luglio 2025, n. 2 (*di seguito anche DCR/2/CD18/2025*), relativo alle "prime misure" di immediato sostegno al tessuto economico nei confronti delle attività economiche e produttive, che trovano copertura nelle risorse stanziate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024, sopra indicata, con cui è stato disposto tra l'altro:

- 1) di avvalersi, per la concessione delle risorse statali, delle istanze on line pervenute nei termini nell'ambito della procedura contributiva avviata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia, a seguito di deliberazione del 15 settembre 23, n. 1450, per la concessione delle prime misure statali di sostegno a favore delle attività economiche e produttive e delle imprese del settore agricolo,

forestale e della pesca, al fine di integrare, ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1023/2023 ("prime misure di immediato sostegno al tessuto economico nei confronti delle attività economiche e produttive", nella misura massima di € 20.000,00), le concessioni adottate con fondi regionali dalle Direzioni centrali Attività produttive e turismo e Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche;

- 2) di individuare, in continuità con la procedura contributiva regionale, le Direzioni centrali Attività produttive e turismo e Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia quali Soggetti Attuatori competenti alla concessione ed erogazione dei contributi "prime misure" previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera b) dell'OCDPC n. 1023 del 15 settembre 2023;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1158 del 29 agosto 2025 (di seguito anche OCDPC n. 1158/2025) *"Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute dell'Ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n.111"* (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 di data 8 settembre 2025) relativa alle "ulteriori risorse" contributive per i danni occorsi alle attività economiche e produttive, a seguito degli eventi in oggetto;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza *"I Commissari delegati o i soggetti responsabili (...)* provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori, al coordinamento delle attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della protezione civile alla data del 1° giugno 2024, **fermo restando l'ammontare complessivo di detti fabbisogni.**";

Visto l'Allegato C dell'OCDPC n. 1158/2025, che disciplina i criteri direttivi per la determinazione dei contributi per i danni occorsi alle attività economiche e produttive;

Visti, in particolare, i seguenti punti dell'Allegato C dell'Ordinanza n. 1158/2025

- 1.2. *"Fermo restando quanto previsto nei paragrafi seguenti, il Commissario delegato, ovvero il Soggetto responsabile, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, provvede d'intesa con la Regione o Provincia autonoma all'individuazione della struttura organizzativa, ovvero di un soggetto pubblico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b) della delibera del 28 luglio 2016 (di seguito semplicemente: Organismo Istruttore), al quale competerà, anche avvalendosi di soggetti attuatori, provvedere all'istruttoria delle domande di contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche e produttive di cui al punto 1.1. Dell'avvenuta individuazione dell'Organismo Istruttore è data tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile".*
- 1.3. *"Il Commissario delegato, ovvero il Soggetto responsabile, avvalendosi dell'Organismo Istruttore, definisce, entro i successivi 25 giorni, le modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo di cui al presente documento, ivi compresa, in particolare, la modulistica di cui al successivo paragrafo 5, assicurandone la conformità alla normativa dell'Unione Europea richiamata nelle citate delibere, e ne dà immediata comunicazione al Dipartimento della protezione civile.*
- 1.4. *Il Commissario delegato, ovvero il Soggetto responsabile provvede all'approvazione delle modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo e relativa modulistica e ne dispone la*

relativa massima divulgazione, nelle modalità ritenute maggiormente efficaci. I soggetti interessati hanno 60 giorni dalla data dell'approvazione della modulistica per presentare la domanda di contributo con le modalità che saranno a tal fine stabilite.

- 1.5. Il Commissario delegato, ovvero il Soggetto responsabile, avvalendosi dell'Organismo Istruttore, provvede all'istruttoria delle domande di contributo entro 50 giorni decorrenti dalla data del termine ultimo di presentazione di cui al punto 1.4.. L'istruttoria è finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili mediante l'applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali stabili dalle delibere del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 e specificati nel presente documento. In sede di istruttoria si deve accertare che i danni ammissibili a contributo non siano stati già oggetto di contributo in sede di immediato sostegno alla popolazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018. Nei casi in cui le Regioni e Province autonome abbiano già corrisposto contributi, a titolo di anticipazione, i presenti criteri direttivi concorrono ad integrare, per gli interventi relativi alle ulteriori misure di ristoro, i provvedimenti regionali già adottati. In tali casi sono fatte salve le istanze di contributo già presentate dalle imprese, ferma restando la necessità di acquisire integrazioni, e non trovano applicazione i termini procedurali incompatibili con i citati procedimenti di anticipo dei contributi, con particolare riferimento ai termini previsti dai punti da 1.2 a 1.5 del presente atto, fermo restando quanto stabilito dal punto 1.6;
- 1.6. A seguito del completamento delle operazioni previste al precedente punto 1.5, il Commissario delegato, ovvero il Soggetto responsabile immediatamente al Dipartimento della protezione civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte, sulla base dell'allegato modello unitario SRC1/SRC2”;

Richiamata la nota PEC del 27 agosto 2025, prot.n. 15400, con cui è stato inviato al Capo del Dipartimento della Protezione civile, per la presa d'atto, l'elenco delle domande ammissibili ai contributi “prime misure” per attività economiche e produttive, tenuto conto delle risorse regionali già concesse o liquidate;

Richiamato il proprio decreto del 15 settembre 2025, n. 4 (di seguito anche DCR/4/CD18/2025) con cui è stato disposto di individuare:

- la Protezione civile della Regione quale “Organismo Istruttore” previsto dal punto 1.2 dell'Allegato C all'Ordinanza n. 1158 di data 29 agosto 2025;
- le Direzioni centrali Attività produttive e turismo e Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche quali “Soggetti Attuatori” competenti alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1158 di data 29 agosto 2025;

Ricordate le premesse della deliberazione n. 1450 del 15 settembre 2023 con cui la Giunta regionale ha avviato la procedura contributiva ai sensi dell'art. 32 septies, LR n. 64/1986, secondo cui:

- la raccolta delle istanze da parte dei privati ed imprese doveva essere avviata anche al fine di anticipare i tempi della ricognizione puntuale dei danni da comunicare al Dipartimento di Protezione civile ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile che individuerà il commissario delegato a seguito della dichiarazione dello stato emergenziale;
- al fine di poter dare copertura ai provvedimenti di concessione anche con risorse statali, ai sensi dell'art. 25 comma 2, lettere c) ed e) del D.lgs. 1/2018, era opportuno individuare modalità di raccolta delle istanze coerenti con le indicazioni ricevute dal Dipartimento della Protezione civile nell'ambito di precedenti emergenze nazionali;

Dato atto, pertanto, che la procedura contributiva avviata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1450/2023, al fine di riconoscere tempestivamente un contributo a privati ed imprese colpiti dall'evento calamitoso di luglio 2023, è stata una soluzione volta ad anticipare i tempi della procedura contributiva statale, al fine di consentire l'avvio dei lavori di ripristino degli immobili danneggiati;

Dato atto che per la concessione dei contributi statali, è stato stabilito, con propri decreti n. 2 del 30 luglio 2025 e n. 4 del 15 settembre 2025, di avvalersi delle istanze on line pervenute nei termini, nell'ambito della procedura contributiva avviata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia con deliberazione del 15 settembre 23, n. 1450, e comunicate al Dipartimento della Protezione civile, con nota trasmessa a mezzo PEC in data 29 dicembre 2023, sopra citata;

Ritenuto, quindi, che, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto di quanto stabilito dall'OCDPC 1023/2023, le medesime istanze possano essere istruite per la concessione di prime misure statali (OCDPC 1023/2023), entro il limite massimo dell'importo indicato nell'istanza e, subordinatamente, se minore, dell'importo effettivamente rendicontato, al netto di eventuali ulteriori contributi o indennizzi assicurativi;

Ritenuto altresì di fare salva la ricognizione dei danni e le istruttorie a valere sul procedimento regionale al fine della concessione delle ulteriori misure statali (OCDPC 1158/2025), nei limiti delle risorse disponibili, entro il limite dell'importo indicato nella ricognizione dei danni e, subordinatamente, se minore, dell'importo indicato nella perizia asseverata o nel rendiconto;

Dato atto che eventuali ulteriori contributi o indennizzi assicurativi corrisposti per le medesime finalità concorrono alla copertura delle spese sostenute per il ripristino dei danni subiti;

Ritenuto altresì di precisare che il rimborso degli eventuali premi assicurativi versati nel quinquennio precedente l'evento calamitoso e riferibili alla copertura assicurativa in caso di eventi atmosferici, corrisposto in aggiunta alle ulteriori misure statali, può essere richiesto anche in assenza di richiesta delle medesime misure statali e non è da considerarsi quale aiuto di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE e del regolamento *de minimis* n. 2831/2023;

Rilevato che il 28 agosto 2025 è cessato lo stato di emergenza, ai sensi della citata delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 e non è stata ancora adottata, da parte del Capo del Dipartimento della Protezione civile, l'ordinanza, prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 1/2018, che disciplina la prosecuzione, in via ordinaria, delle funzioni del Commissario delegato al termine dello stato di emergenza;

Vista la nota del 29 settembre 2025, prot. DPC_Generale-P-UIII-POST-45986 (agli atti con prot. 17425 di medesima data), con cui il Dipartimento della Protezione civile prende atto dell'elenco dei richiedenti ammissibili ai contributi prime misure, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 dell'OCDPC 1023/2023, l'importo complessivo di € 82.499.168,80 (di cui € 10.401.688,01 per imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, ed € 17.125.397,68 per imprese di altri settori), con copertura per € 41.461.155,38 a valere sullo stanziamento di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024;

Considerato che il 50% delle risorse stanziato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024, a copertura dei contributi prime misure, è stato già accreditato nel conto di contabilità speciale n. 6423 e che il saldo potrà essere richiesto al Dipartimento della Protezione civile dopo aver speso almeno l'80% dell'acconto;

Valutato, nelle more dell'adozione dell'Ordinanza di subentro del Soggetto responsabile al Commissario delegato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di procedere con gli adempimenti previsti dall'Allegato C all'OCDPC 1158/2025, in particolare, il punto 1.3. *"Il Commissario delegato, ovvero il Soggetto responsabile, avvalendosi dell'Organismo Istruttore, definisce, entro i successivi 25 giorni, le modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo di cui al presente documento, ivi compresa, in particolare, la modulistica di cui al successivo paragrafo 5, assicurandone la conformità alla normativa dell'Unione Europea richiamata nelle citate delibere, e ne dà immediata comunicazione al Dipartimento della protezione civile"*;

Ritenuto di applicare la deroga dei termini prevista dal punto 1.5. dell'Allegato C all'Ordinanza n. 1158, poiché la Regione ha già acquisito le istanze e quindi, salva la necessità di integrazioni già previste nelle modalità attuative della procedura regionale, non trovano applicazione i termini procedurali previsti dai punti da 1.2 a 1.5, fermo restando quanto stabilito dal punto 1.6;

Valutato che l'istruttoria delle domande di contributo, corredate da perizia asseverata, debba essere conclusa **entro il 26 gennaio 2026**, sulla base dei termini elencati nei punti da 1.3 a 1.5 dell'Allegato C all'Ordinanza n. 1158, a partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2025, n. 208;

Ritenuto di assegnare alle Direzioni centrali individuate Soggetti Attuatori il termine del **26 gennaio 2026** per la conclusione dell'istruttoria delle procedure contributive che hanno presentato la perizia asseverata prevista dall'articolo 9 dell'Allegato C all'Ordinanza n. 1158;

Ritenuto inoltre di stabilire le seguenti modalità operative, al fine di armonizzare le procedure contributive statali, di cui all'oggetto, con la procedura contributiva regionale in essere, avviata con deliberazione di Giunta del 15 settembre 2023;

Ritenuto di confermare i medesimi regimi di aiuto *de minimis* applicato alla procedura contributiva regionale, ove ancora applicabile;

DECRETA

1. le Direzioni centrali individuate con decreti DCR/2/CD18/2025 e DCR/4/CD18/2025 avviano i due procedimenti contributivi statali indicati in oggetto e individuano il Responsabile del Procedimento;
2. con specifico riferimento alle prime misure contributive di cui all'Ordinanza n. 1023/2023 e che trovano copertura nelle risorse stanziato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024:
 - 2.1. le imprese richiedenti, le cui spese sono ammissibili a contributo, incluse nella lista inviata al Dipartimento della Protezione civile con PEC del 27 agosto 2025, e già destinatarie di una comunicazione di avvio del procedimento contributivo statale di cui alla nota informativa

- pubblicata sul sito dedicato al bando, dovranno confermare l'interesse a percepire le prime misure statali con le modalità e nei termini indicati dalle Direzioni centrali;
- 2.2. i contributi sono concessi sulla base delle istruttorie già svolte per la liquidazione delle risorse regionali relative alle istanze presentate a titolo di ricognizione e tenuto conto di quanto indicato nel Modulo C1 *"Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive"*, allegato all'Ordinanza n. 1023/2023;
 - 2.3. i provvedimenti di concessione devono essere adottati entro il 26 gennaio 2026, per le posizioni contributive per le quali non è stato presentato il rendiconto relativamente alla procedura regionale;
 - 2.4. per le posizioni contributive per le quali è stato presentato il rendiconto relativamente alla procedura regionale, il termine di rendicontazione delle prime misure statali coincide con quello del 31 dicembre 2025, già stabilito con decreto dell'Assessore regionale 25 giugno 2025, n. 691 per le risorse regionali. La rendicontazione delle risorse statali, che integrano quelle regionali, può essere effettuata utilizzando la medesima documentazione;
 - 2.5. i provvedimenti di liquidazione e di autorizzazione al pagamento vengono adottati sulla base della documentazione di spesa prodotta dai beneficiari;
 - 2.6. la dotazione finanziaria, a valere sulle risorse stanziata dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024, viene assegnata sulla base del fabbisogno comunicato dalle Direzioni ai sensi del richiamato decreto DCR/2/CD18/2025 ed è pari ad € 27.527.085,69, suddivisa come segue:
 - attività economiche e produttive di competenza della Direzione centrale Attività produttive e turismo (comunicazione fabbisogno agli atti con prot. n. 15309/25): 17.125.397,68 euro;
 - attività economiche e produttive di competenza della Direzione centrale Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche (comunicazione fabbisogno agli atti con prot. n. 15291/25): 10.401.688,01 euro;
 - 2.7. alla Direzione centrale Attività produttive e turismo viene assegnato l'importo di € 17.125.397,68 che sarà trasferito dalla contabilità speciale n. 6423 al bilancio della Regione entro il 15 novembre 2025 come segue:
 - € 2.949.958,20 pari al 100% degli importi rendicontati alla data del 26/08/2025;
 - € 7.087.719,74 pari al 50% della previsione di ulteriore spesa, nelle more di ricevere la rendicontazione;
 - 2.8. alla Direzione centrale Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche viene assegnato l'importo di € 10.401.688,01 che sarà trasferito dalla contabilità speciale n. 6423 al bilancio della Regione entro il 15 novembre 2025 come segue:
 - € 3.647.113,98 pari al 100% degli importi rendicontati alla data del 26/08/2025;
 - € 3.377.287,02 pari al 50% della previsione di ulteriore spesa, nelle more di ricevere la rendicontazione;
 - 2.9. il saldo delle risorse assegnate alle Direzioni viene trasferito entro 60 giorni, su istanza della Direzione centrale competente, sulla base di una relazione di conclusione del procedimento contributivo;
 - 2.10. le Direzioni centrali provvedono agli adempimenti contabili di iscrizione delle risorse vincolate nel bilancio della Regione, sulla base del presente decreto di assegnazione;
 - 2.11. eventuali economie dovranno essere comunicate al Soggetto Responsabile dell'emergenza e alla Protezione civile della Regione entro il 15 ottobre 2026.

- 
3. con specifico riferimento alle ulteriori risorse contributive, di cui all'Ordinanza n. 1158/2025, che non hanno ancora uno stanziamento statale:
- 3.1. le Direzioni competenti comunicano alle attività economiche e produttive richiedenti, che hanno presentato istanza nei termini della procedura regionale, le cui spese sono ammissibili a contributo e sono incluse nella lista inviata al Dipartimento della Protezione civile con PEC del 29 dicembre 2023, l'avvio del procedimento contributivo statale;
 - 3.2. viene fatta salva l'istruttoria regionale per le ulteriori misure con riguardo al possesso dei requisiti e all'ammissibilità della perizia asseverata;
 - 3.3. il modello di perizia asseverata già utilizzato dalle Direzioni centrali individuate quali Soggetti Attuatori nell'ambito della procedura contributiva regionale, pubblicato sul sito dedicato al bando, contiene gli elementi essenziali per le valutazioni previste dal paragrafo 9 dell'Allegato C all'Ordinanza n. 1158/2025;
 - 3.3 bis. per la richiesta del rimborso dei premi assicurativi versati nel quinquennio precedente l'evento calamitoso e riferibili alla copertura assicurativa in caso di eventi atmosferici, è necessario presentare la perizia asseverata, da cui si deduca il riconoscimento di indennizzi assicurativi per danni ammissibili alla procedura contributiva statale, anche nel caso in cui non venga richiesto alcun contributo riferibile alle ulteriori misure;
 - 3.4. il Soggetto Attuatore compila il modello unitario SRC1/SRC2 indicato dal punto 1.6 dell'Allegato C all'Ordinanza n. 1158/2025 e lo trasmette alla Protezione civile della Regione entro il 26 gennaio 2026;
 - 3.5. le Direzioni centrali individuate soggetti attuatori assegnano un termine di trasmissione della perizia asseverata, compatibile con la scadenza del 26 gennaio 2026, alle attività economiche e produttive che non sono state beneficiarie di un contributo regionale o hanno rinunciato e hanno danni ammissibili al contributo statale;
 - 3.6. i provvedimenti di concessione potranno essere adottati dalle Direzioni centrali individuate quali Soggetti Attuatori sulla base dello stanziamento che sarà assegnato dal Dipartimento della protezione civile;
4. Sono confermati i medesimi regimi di aiuto de minimis applicato alla procedura contributiva regionale, ove ancora applicabile, ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE e del regolamento de minimis n. 2831/2023;
5. Il rimborso degli eventuali premi assicurativi versati nel quinquennio precedente l'evento calamitoso e riferibili alla copertura assicurativa in caso di eventi atmosferici, corrisposto in aggiunta alle ulteriori misure statali, può essere richiesto anche in assenza di richiesta delle medesime misure statali e non è da considerarsi quale aiuto di Stato.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Dott. Massimiliano Fedriga

documento informatico sottoscritto digitalmente